

**N. 03436/2013 REG.PROV.CAU.  
N. 05851/2013 REG.RIC.**



**R E P U B B L I C A I T A L I A N A**

**Il Consiglio di Stato**

**in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)**

ha pronunciato la presente

**ORDINANZA**

sul ricorso numero di registro generale 5851 del 2013, proposto dal

Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, in persona del ministro legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, e presso la stessa domiciliato ex lege in Roma, via dei Portoghesi n.12;

***contro***

Antonia Lanza, rappresentata e difesa dall'avv. Nicolò Mastropasqua, con domicilio eletto presso Piero Lorusso in Roma, largo Messico 7;

***per la riforma***

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. PUGLIA - BARI: SEZIONE III n. 00309/2013, resa tra le parti, concernente autorizzazione all'esercizio dell'attività d'impresa portuale nel porto di molfetta

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Antonia Lanza;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di accoglimento della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 il Cons. Diego Sabatino e uditi per le parti l'avvocato dello Stato Bruni e l'avv. Mastropasqua;

considerato che i requisiti per il rilascio del provvedimento abilitativo richiesto, come regola generale valevole in qualsiasi procedimento amministrativo, devono sussistere al momento della valutazione dell'amministrazione e non essere invece futuri e incerti;

considerato che la circostanza che l'impresa sia esercitata da un imprenditore individuale non esclude la necessità di una effettiva verifica della sussistenza dei requisiti, sia in merito all'idoneità professionale che in relazione alla capacità tecnica e finanziaria;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)

Accoglie l'appello (Ricorso numero: 5851/2013) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, respinge l'istanza cautelare proposta in primo grado.

condanna Antonia Lanza a rifondere al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le spese della presente fase di giudizio che liquida in €. 1.500,00 (euro millecinquecento, comprensivi di spese, diritti di procuratore e

onorari di avvocato) oltre I.V.A., C.N.A.P. e rimborso spese generali, come per legge.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 10 settembre 2013 con l'intervento dei magistrati:

Marzio Branca, Presidente FF

Diego Sabatino, Consigliere, Estensore

Raffaele Potenza, Consigliere

Francesca Quadri, Consigliere

Umberto Realfonzo, Consigliere

**L'ESTENSORE**

**IL PRESIDENTE**

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 11/09/2013

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)